

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI



NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO:
Attività di vigilanza e controllo – Sanzioni penali e
amministrative (2^a edizione *aggiornamento 2013***)**
(D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni)



Dispensa di aggiornamento professionale
dell'Istituto Nazionale Tributaristi
(Chiusa in Sondrio il 06 maggio 2013)

ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE

ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO

Autorità vigilante/controllante	Soggetto vigilato/controllato	Qualità e tipologia del controllo
Ministero della Giustizia Art. 8, comma1	A: Collegi e Ordini professionali	Alta vigilanza in relazione ai compiti di promozione e rispetto della osservanza di obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.
Autorità di vigilanza di settore ognuna per le rispettive competenze (BANCA D'ITALIA– ISVAP – CONSOB) Art. 53, comma 1	A: Soggetti non tenuti agli obblighi di identificazione e registrazione -Società di gestione accentrata di strumenti finanziari. - Società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari. -Società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari. -Società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari. - Succursali italiane dei soggetti indicati in precedenza aventi sede legale in uno stato estero. B: Intermediari finanziari (primo livello) - Banche. - Poste italiane S.p.A. - Istituti di moneta elettronica. - Istituti di pagamento - Società di intermediazione mobiliare (SIM). - Società di gestione del risparmio (SGR). - Società di investimento a capitale variabile (SICAV). - Imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP. - Agenti di cambio. - Società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi.	Verificano l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali e il rispetto degli obblighi antiriciclaggio e delle disposizioni di attuazione.

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

Segue: Autorità di vigilanza di settore ognuna per le rispettive competenze (BANCA D'ITALIA– ISVAP – CONSOB) Art. 53, comma 1	- Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale articolo 107- TUB. - Intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale articolo 106- TUB. - Succursali italiane dei soggetti indicati in precedenza aventi sede legale in uno stato estero - Cassa depositi e prestiti S.p.A. C: Altri soggetti esercenti attività finanziaria - Promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del TUF; - Intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano nei rami di cui al comma 1, lettera g). D: - Revisori legali e società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico	Verificano l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali e il rispetto degli obblighi antiriciclaggio e delle disposizioni di attuazione.
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza. Art. 53, comma 1 Art. 53, comma 2 Art. 53, comma 3	A: Soggetti non tenuti agli obblighi di identificazione e registrazione - le seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, da autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richieste dalle norme a fianco di esse riportate: 1) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, per il quale e' prevista la dichiarazione di cui all'articolo 1 della L. 17/01/2000, n. 7; 2) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per il quale è prevista la licenza di cui all'articolo 127 del TULPS; 3) fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 4) commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva prevista dall'articolo 126 del TULPS; 5) esercizio di case d'asta o galleria d'arte per il quale è prevista alla licenza prevista dall'articolo 115 del TULPS. - Uffici della pubblica amministrazione.	Rispetto degli obblighi antiriciclaggio e delle relative disposizioni di attuazione.

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

Segue: Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza. Art. 53, comma 1 Art. 53, comma 2 Art. 53, comma 3	B: Intermediari finanziari (1^a livello) - Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del TUB. <i>(Solo previa intese con l'Autorità di vigilanza di riferimento)</i> C. Intermediari finanziari (2^a livello) - Società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966. - Soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'articolo 155, comma 4, TUB. - Soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'articolo 155, comma 5, TUB. D: Altri soggetti esercenti attività finanziaria - Mediatori creditizi iscritti nell'albo previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108. - Agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374. E: Professionisti - Soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro. - Ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati. - Notai e avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;	Rispetto degli obblighi antiriciclaggio e delle relative disposizioni di attuazione.
---	--	---

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

Segue: Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza. Art. 53, comma 1 Art. 53, comma 2 Art. 53, comma 3	5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi. - Prestatori di servizi relativi a società e trust con esclusione dei professionisti precedentemente elencati . F: - Revisori legali e società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico. G: Altri soggetti - Recupero di crediti per conto terzi, con licenza di cui all'articolo 115 del TULPS. - Custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, con licenza di cui all'articolo 134 del TULPS. - Trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, con iscrizione nell'albo dell'autotrasporto di cose per conto di terzi. - Gestione di case da gioco, con autorizzazioni e requisiti. - Offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro. - Offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, anche in assenza delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 1. comma 5398, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. - Agenzia di affari in mediazione immobiliare, con iscrizione nel ruolo camerale.	Rispetto degli obblighi antiriciclaggio e delle relative disposizioni di attuazione
Collegi e Ordini professionali. Art. 8, comma1 Art. 53, comma 3	A: Professionisti - Soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro. - Notai e avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:	Rispetto dell'osservanza degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti iscritti nei rispettivi albi

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

Segue: Collegi e Ordini professionali. Art. 8, comma 1 Art. 53, comma 3	1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.	Rispetto dell'osservanza degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti iscritti nei rispettivi albi
Soggetti incaricati del controllo di gestione in società ed enti, comunque denominati, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze: COLLEGIO SINDACALE, COMITATO CONTROLLO DI GESTIONE, CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, ORGANISMO DI VIGILANZA ex art. 6, c. 1, lettera b), D.Lgs. 231/2001 Art. 52, comma 1	A: Tutti i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio soggetti al controllo di gestione.	Osservanza delle norme di cui alla normativa antiriciclaggio
Unità di Informazione Finanziaria (UIF) anche in collaborazione con il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza. Art. 53, comma 4	A: Tutti i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio	Rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazioni sospette.

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

Sanzioni penali (D.lgs. 231/2007 art. 55)

REATO	VIOLAZIONE COMMESSA	SANZIONE PENALE
Delitto <i>Comma 1</i>	Inosservanza dell'obbligo di identificazione della clientela	Multa da 2.600 euro a 13.000 euro
Delitto <i>Comma 2</i>	Omessa o falsa indicazione, da parte del cliente, delle generalità del soggetto per conto del quale sta operando	Reclusione da sei mesi a un anno e multa da 500 a 5.000 euro
Delitto <i>Comma 4</i>	Omessa, tardiva o incompleta registrazione negli archivi informatici e cartacei	Multa da 2.600 euro a 13.000 euro
Aggravante <i>Comma 6</i>	<i>Le tre precedenti violazioni se attuate con mezzi fraudolenti</i>	<i>Raddoppio della sanzione prevista nelle tre precedenti violazioni</i>
Delitto <i>Comma 5</i>	Omesse comunicazioni delle infrazioni antiriciclaggio da parte degli organi di controllo e vigilanza	Reclusione fino ad un anno e multa da 100 euro a 1.000 euro
Delitto <i>Comma 7</i>	Omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei rapporti continuativi	Multa da 2.600 euro a 13.000 euro <i>(solo per agenti di cambio, mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria)</i>
Aggravante <i>Commi 9-bis e 9-ter</i>	<i>Violazione dei commi 1 e 4 qualora gravi e reiterate in abbinamento con il reato ex art. 131-ter D.lgs. 385/1993</i>	<i>Confisca degli strumenti che sono serviti a commettere il reato</i> <i>(solo per agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento attraverso il servizio di rimessa di denaro)</i>
Delitto <i>Comma 9</i>	Carte di credito o di pagamento e qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo di denaro, all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi: INDEBITO UTILIZZO	Reclusione da uno a cinque anni e multa da 310 euro a 1.550 euro
Delitto <i>Comma 9</i>	idem: FALSIFICAZIONE/ALTERAZIONE	Reclusione da uno a cinque anni e multa da 310 euro a 1.550 euro
Delitto <i>Comma 9</i>	idem: INDEBITO POSSESSO (SE FALSIFICATI, ALTERATI O DI PROVENIENZA ILLECITA)	Reclusione da uno a cinque anni e multa da 310 euro a 1.550 euro
Delitto <i>Comma 9</i>	idem: CESSIONE (SE FALSIFICATI, ALTERATI O DI PROVENIENZA ILLECITA)	Reclusione da uno a cinque anni e multa da 310 euro a 1.550 euro
Delitto <i>Comma 9</i>	idem: ACQUISIZIONE (SE FALSIFICATI, ALTERATI O DI PROVENIENZA ILLECITA)	Reclusione da uno a cinque anni e multa da 310 euro a 1.550 euro
Contravvenzione <i>Comma 3</i>	Omesse o false informazioni su scopo e natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, fornite dal cliente	Arresto da sei mesi a tre anni e ammenda da 5.000 euro a 50.000 euro <i>(sanzione specifica applicabile al cliente del professionista)</i>
Contravvenzione <i>Comma 8</i>	Violazione del divieto di comunicare al cliente e/o a terzi l'avvenuta segnalazione e/o il relativo flusso di ritorno	Arresto da sei mesi ad un anno e ammenda da 5.000 euro a 50.000 euro

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

Sanzioni amministrative (D.lgs. 231/2007 artt. 56, 57 e 58)

SOGGETTI	VIOLAZIONE COMMESSA	SANZIONE AMMINISTRATIVA
Società di gestione strumenti finanziari; intermediari finanziari di 1° e 2° livello e assicurativi; società di revisione <i>Art. 56, c.1</i>	Inosservanza delle disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore relative agli adempimenti di adeguata verifica del cliente, l'organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni	Sanzione pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro
Medesimi soggetti di cui sopra <i>Art. 56, c.1</i>	Inosservanza dell'obbligo di formazione del personale	Sanzione pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro
Medesimi soggetti di cui sopra se "prestatori di servizi di pagamento" <i>Art. 56, c.1</i>	Inosservanza della verifica della completezza dei dati informativi previsti nei trasferimenti di fondi per via elettronica in ambito CE	Sanzione pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro
Medesimi soggetti di cui sopra se "prestatori di servizi di pagamento" <i>Art. 56, c.1</i>	Mancata adozione dei provvedimenti nei confronti di "prestatori di servizi di pagamento" per trasferimenti superiori a 1.000 euro o 1.000 USD da paesi con soglia di esenzione dei dati informativi	Sanzione pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro
Intermediari finanziari di 1° e 2° livello <i>Art. 57, c. 1-bis</i>	Inosservanza del divieto di aprire o mantenere conti di corrispondenza con una banca di comodo (anche indirettamente)	Sanzione pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro
Tutti i soggetti destinatari delle norme antiriciclaggio <i>Art. 57, c. 1</i>	Mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta emesso dall'UIF	Sanzione pecuniaria da 5.000 euro a 200.000 euro
Intermediari finanziari di 1° livello e società fiduciarie; società di revisione; altri soggetti: offerenti l'utilizzo di giochi telematici <i>Art. 57, c. 2</i>	Omessa istituzione dell'Archivio Unico Informatico (AUI) (ex reato penale contravvenzionale)	Sanzione pecuniaria da 50.000 euro a 500.000 euro. Nei casi più gravi e prolungati è prevista anche la pubblicazione del decreto sanzionatorio su due quotidiani di cui uno economico a cura e spese del sanzionato
Professionisti e revisori contabili; <i>Art. 57, c. 3</i>	Omessa istituzione del registro della clientela (si ritiene estendibile la sanzione anche all'omessa istituzione dell'archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici)	Sanzione pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

altri soggetti (esclusi offerenti l'utilizzo di giochi telematici) <i>Art. 57, c. 3</i>	Mancata adozione delle modalità di registrazione specificatamente previste	Sanzione pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro
Tutti i soggetti destinatari delle norme antiriciclaggio <i>Art. 57, c. 4</i>	Omessa segnalazione di operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF)	Sanzione pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata. Nei casi più gravi e rilevanti è prevista anche la pubblicazione del decreto sanzionatorio su due quotidiani di cui uno economico a cura e spese del sanzionato
Tutti i soggetti destinatari le norme antiriciclaggio <i>Art. 57, c. 5</i>	Mancato rispetto degli obblighi informativi nei confronti dell'UIF	Sanzione pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro
Chiunque <i>Art. 58, c. 1</i>	Trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali o titoli a portatore tra soggetti diversi, con valore dell'operazione, anche se frazionata, => a 1.000 euro	Sanzione pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito. * Minimo euro 3.000 * Per importi > € 50.000 minimo + 5 volte * (Possibilità di oblazione art. 16 Legge 689/81 per importi fino a 250.000 euro)
Chiunque <i>Art. 58, c. 1</i>	Emissione, nonché trasferimento e presentazione all'incasso, di assegni bancari o postali per importi => di 1.000 euro senza l'indicazione del beneficiario o la clausola di non trasferibilità	Sanzione pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito. * Minimo euro 3.000 * Per importi > € 50.000 minimo + 5 volte * (Possibilità di oblazione art. 16 Legge 689/81 per importi fino a 250.000 euro)
Chiunque <i>Art. 58, c. 1</i>	Trasferimento e presentazione per l'incasso a banche o Poste Italiane da soggetti diversi dall'emittente, di assegni bancari o postali emessi a favore del traente.	Sanzione pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito * Minimo euro 3.000 * Per importi > € 50.000 minimo + 5 volte * (Non oblabilabile)
Chiunque <i>Art. 58, c. 1</i>	Emissione, nonché trasferimento e presentazione all'incasso, di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza l'indicazione del beneficiario o la clausola di non trasferibilità se obbligatoria	Sanzione pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito. * Minimo euro 3.000 * Per importi > € 50.000 minimo + 5 volte * (Possibilità di oblazione art. 16 Legge 689/81 per importi fino a 250.000 euro)
Chiunque <i>Art. 58, c. 1</i>	Trasferimento di denaro contante per importi => a 1.000 euro effettuato tramite Money transfer. (Abrogata la precedente norma derogatoria** Legge 148/2011)	Sanzione pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito. * Minimo euro 3.000 * Per importi > € 50.000 minimo + 5 volte * (Possibilità di oblazione art. 16 Legge 689/81 per importi fino a 250.000 euro)
Chiunque <i>Art. 58, c. 2</i>	Possesso di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo => a 1.000 euro	Sanzione pecuniaria dal 30% al 40% del saldo * Minimo euro 3.000 * Per importi > € 50.000 min. e max. + 50% *

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

Chiunque Art. 58, c. 3	Mancata estinzione o riduzione del saldo entro il 31.03.2012, dei libretti bancari o postali al portatore posseduti al 06.12.2011 con saldo => a 1.000 euro	Sanzione pecuniaria dal 30% al 40% del saldo * Minimo euro 3.000 * Per importi > € 50.000 min. e max. + 50% * (se il saldo è inferiore ad € 3.000 la sanzione è pari al saldo)
Chiunque Art. 58, c. 3	Mancata comunicazione alla banca o a Poste Italiane Spa dei dati identificativi del cessionario e della data di trasferimento dei libretti di deposito al portatore nei 30 giorni	Sanzione pecuniaria dal 30% al 40% del saldo * Minimo euro 3.000 * Per importi > € 50.000 min. e max. + 50% * (se il saldo è inferiore ad € 3.000 la sanzione è pari al saldo) *
Chiunque Art. 58, c. 5	Apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia	Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% del saldo con un minimo di 3.000 euro
Chiunque Art. 58, c. 6	Utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri	Sanzione pecuniaria dal 10% al 40% del saldo con un minimo di 3.000 euro
Tutti i soggetti destinatari delle norme antiriciclaggio Art. 58, c. 7	Omessa comunicazione al MEF delle infrazioni all'uso del denaro contante, di titoli al portatore e di libretti, se conosciute (<i>obbligatoria per le dieci precedenti violazioni</i>)	Sanzione pecuniaria dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero del conto con un minimo di 3.000 euro (Non obblabile)
Cambiavalute Art. 58, c. 1	Negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta => di 2.500 euro	Sanzione pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito. * Minimo euro 3.000 * Per importi > € 50.000 minimo + 5 volte * (Possibilità di oblazione art. 16 Legge 689/81 per importi fino a 250.000 euro)
Tutti i soggetti destinatari delle norme antiriciclaggio	Inosservanza dell'obbligo di fornire al cliente l'informativa sulla privacy (Art. 13, D.lgs. 196/2003)	Sanzione pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro, aumentata dei 2/3, da 5.000 a 30.000 euro, in caso di dati sensibili o giudiziari. Può essere aumentata fino al triplo in ragione delle condizioni economiche del contravventore.

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

F I N E

(Stampato e rilegato in proprio)
Sondrio, 06 maggio 2013